



REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA

SOMMARIO

Articolo 1 (Disciplina normativa e competenza della materia)	pag.1
Articolo 2 (la commissione toponomastica)	pag.1/2
Art. 3 (durata ed attività delle commissioni)	pag.2
Articolo 4 (competenze della commissione toponomastica)	pag. 2/3
Articolo 5 (sede della commissione)	pag. 3
Articolo 6 (rapporti di collaborazione della commissione con gli uffici comunali)	pag. 3
Articolo 7 (comunicazioni dell'ufficio urbanistica)	pag. 3
Articolo 8 (criteri informativi per la denominazione)	pag. 3
Articolo 9 (copertura finanziaria)	pag. 3
Articolo 10 (targhe viarie)	pag. 4
Articolo 11 (numerazione civica)	pag. 4
Articolo 12 (richiesta di denominazione)	pag. 4
Articolo 13 (revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica)	pag. 4
Articolo 14 (iscrizioni lapidarie)	pag. 4
Articolo 15 (stradario ufficiale)	pag. 5
Articolo 16 (stradario storico)	pag. 5
Art. 17 (legislazione regolante la materia)	pag. 5

Articolo 1 (disciplina normativa e competenza della materia)

1. I provvedimenti per la denominazione di aree di circolazione (via , viale , piazza , piazzale , calle , largo ecc.) e di luoghi in genere (contrada , masi ecc.) sono adottati dal Sindaco nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di toponomastica e del presente regolamento.
2. Le norme precisano che il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici sotto la vigilanza del Prefetto e dell'Istituto Nazionale di Statistica.
3. Il Sindaco per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo si avvale, come organo consultivo, della commissione consultiva per la Toponomastica

Articolo 2 (la commissione toponomastica)

1. La commissione è composta dal Sindaco o da un assessore delegato, che la presiede e da cinque componenti, nominati dal Sindaco.
2. I cinque componenti devono, per professione, per incarichi istituzionali, per chiara fama essere esperti o di storia, o di architettura, o di topografia, o di scienze umane , o di archivistica, o di altra materia la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati alla commissione. I componenti, ai fini della individuazione, devono preventivamente alla nomina presentare all'A.C. un curriculum vitae dal quale possa evincersi il possesso dei requisiti come sopra descritta.

3. *La partecipazione alle sedute dei componenti della commissione è a titolo gratuito. Il Presidente ricoprendo la carica istituzionale non ha diritto a nessun gettone di presenza.*

Articolo 3 (durata e attività della commissione)

1. La commissione ha la durata del mandato del Sindaco; questi può comunque revocare l'incarico ad uno o più componenti anche prima della fine del mandato stesso. Spetta al presidente della Commissione, a mezzo l'ufficio statistica e toponomastica, convocare la commissione, tramite avvisi consegnati ai singoli membri, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
2. Il segretario della commissione coincide con il dirigente del settore in cui il servizio statistica e toponomastica è inserito, o con un dipendente del servizio statistica e toponomastica, delegato all'uopo dal dirigente.
3. L'avviso deve contenere l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.
4. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le determinazioni della commissione sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal presidente e dal segretario.
5. Nel caso di impedimento duraturo alla partecipazione alle riunioni o di dimissioni da parte di uno dei componenti o di assenza continuativa non giustificata per 3 riunioni consecutive, al fine di assicurare il funzionamento della commissione e l'espletamento dei lavori di competenza, il Sindaco può procedere alla sostituzione con propria determinazione.

Articolo 4 (competenze della commissione toponomastica)

1. La commissione esprime pareri obbligatori e non vincolanti su ogni proposta di deliberazione in materia di toponomastica stradale e di monumenti a personaggi contemporanei o non contemporanei.
2. Nell'espressione dei pareri la commissione toponomastica deve tutelare la storia toponomastica di Mazara del Vallo e del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna della città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale **e tenuto conto dei principi di pari opportunità nella declinazione toponomastica al maschile e al femminile.**
3. E' compito della commissione suggerire ed indicare all'amministrazione comunale tutte le modalità toponomastiche diverse dalla normale segnaletica stradale, che riguardino aree di circolazione e luoghi significativi della città.
4. Anche in materia di iscrizioni commemorative il parere della commissione è obbligatorio, ma non vincolante.
5. Il parere della commissione per la toponomastica è obbligatorio, ma non vincolante anche in merito alla tutela dei toponimi dei luoghi, rispetto ai quali bisogna attenersi agli antichi toponimi, alla toponomastica orale, su quella basata su prove documentarie che testimoniali; a tale scopo le denominazioni delle aree di nuova edificazione, ancorché private, dovranno essere sottoposte al parere della commissione.
6. L'amministrazione comunale sente il parere della commissione consultiva per la toponomastica cittadina anche per la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, edifici, lottizzazioni e, in generale, località, strutture ed aree diverse da quelle identificate con le aree di circolazione pubblica.

7. Nel provvedimento deliberativo del sindaco, con cui si provvede alla denominazione di cui all'art.1, deve essere menzionato il parere espresso dalla commissione toponomastica e deve essere motivata l'eventuale decisione di difformità col parere medesimo

Articolo 5 (sede della commissione)

1. La sede della commissione è presso gli uffici del servizio statistica.

Articolo 6 (rapporti di collaborazione della commissione con gli uffici comunali)

1. La commissione si avvale delle prestazioni del servizio statistica e toponomastica, e per quanto necessario anche di altri uffici comunali.

I suddetti uffici sono tenuti a prestare la loro opera, per quanto di competenza ed a presenziare con il loro dirigente o delegato, ai lavori della commissione toponomastica, qualora questa lo richieda.

2. Il servizio statistica e toponomastica deve garantire il collegamento fra la commissione e gli altri organi o uffici comunali per la realizzazione di tutto ciò che è ritenuto opportuno.

3. Ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, è tenuto ad inviare copia degli stessi all'ufficio predetto ***in particolare lottizzazioni o concessioni edilizie o in sanatoria, che si immettono in aree di circolazione non denominate, è tenuto ad inviare copia all'ufficio predetto***

Articolo 7 (comunicazioni dell'ufficio urbanistica)

Gli atti attuativi delle previsioni di Piano Regolatore Generale, sue varianti o piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione in fieri od in corso di modifica del tracciato, devono essere trasmesse, unitamente alla cartografia tecnica relativa, al servizio statistica e toponomastica, affinché si predisponga alla denominazione di dette aree anche previa ricerca storica, sopralluogo e consultazione dei documenti e di chiunque conservi la memoria sulla toponomastica, dei luoghi interessati. Le risultanze dell'attività della commissione toponomastica saranno, oltre che inserite nella deliberazione di intitolazione, comunicate ufficialmente alla commissione edilizia ed ai cittadini interessati a cura del servizio statistica e toponomastica

Articolo 8 (criteri informativi per la denominazione)

I criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luogo a cui bisogna attenersi sono:

- a) che il toponimo, indichi esso persone, località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici;
- b) che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della commissione;
- c) che i nuovi nomi da assegnare siano legati al territorio della città o a personaggi storici di interesse non solo locale ma di rilevanza nazionale o internazionale, tale che la scelta della denominazione sia indicativa per l'interesse della comunità mazarese;
- d) che i nuovi toponimi da assegnare siano in sintonia con quelli delle aree di circolazione denominate esistenti nella zona, onde consentire una facile georeferenziazione del territorio (es. zone con nomi di piante, zone con nomi di vittime della mafia, zone con nomi di prelati ecc.);
- e) che non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già regolarmente denominate, al fine di non variare l'assetto normativo già valido ai fini toponomastici e storici ed al fine di non apportare disagi ai cittadini ivi residenti;

E' possibile derogare al punto e), eccetto per i toponimi di valor storico legati alla nazione o alla città, motivandole ampiamente, mediante cartelli aggiuntivi, commemorando antiche e popolari denominazioni senza variare l'attuale toponomastica;

articolo 9 CASSATO

Articolo 10 (copertura finanziaria)

L'amministrazione comunale garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente regolamento ed alla collocazione delle targhe viarie e della numerazione civica;

Articolo 11 (targhe viarie)

Le targhe devono essere di materiale resistente e devono essere apposte ai due estremi della via ed agli incroci principali.

Le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'indicazione dell'onomastica del toponimo, con qualche indicazione ulteriore per individuare il personaggio (es. indicazione del titolo quali scrittore, poeta, insegnante, monsignor, vescovo ecc).

Articolo 12 (numerazione civica)

All'interno dell'area di circolazione deve essere assegnato un numero civico a tutti gli accessi esterni. I criteri per la numerazione civica delle aperture poste nelle aree di circolazione sono:

1.) nella tipologia di via, viale ecc, le aperture sono contraddistinte da numerazione civica continua, dispari sul lato sinistro, pari sul lato destro,
2.) nelle tipologie piazza, largo ecc. la numerazione civica sarà continua

L'inizio della numerazione civica farà riferimento ai criteri indicati per le direzioni delle aree di circolazione. Quando si rende necessario, le aperture su strada potranno essere contraddistinte da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico.

Le aperture poste all'interno di quello su strada e non direttamente accessibili, saranno contraddistinte con il numero dell'apertura su strada con l'aggiunta di un esponente numerico; qualora non sia possibile la numerazione classica (cioè quella con la successione dei numeri naturali), specialmente nelle aree extraurbane a lunga percorrenza ed a bassa densità demografica, si procede con la numerazione metrica cioè con un numero che indica la distanza, generalmente espressa in km da un punto di riferimento prestabilito)

Articolo 13 (richieste di denominazione)

1. Nessuna area di circolazione può essere denominata con toponimo di personaggio che non sia morto da almeno dieci anni, tranne per le vittime di mafia ***Sono previste deroghe a questa norma solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza, deceduti da almeno tre anni e comunque subordinati all'approvazione della Prefettura.***

2. Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate dal sindaco, dagli assessori, da ciascun membro della commissione toponomastica, da consiglieri comunali, da enti pubblici o privati, da associazioni a carattere nazionale o locale, o dai cittadini ***almeno 30 residenti di età non inferiore ai 16 anni.***

3. Le richieste possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure con specifica dell'area di circolazione priva di toponimo.

In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area, una biografia del personaggio a cui si vuole intitolare l'area.

4. La presentazione di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni; la commissione può richiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente nei tre anni successivi al rigetto.

Articolo 14 (revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica)

Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, delle attività economiche i comuni provvedono alla revisione dell'onomastica stradale delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni ecc.

Articolo 15 (iscrizioni lapidarie)

Chi propone le iscrizioni lapidarie deve accludere nella richiesta l'autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile e l'autorizzazione , per gli immobili sottoposti ai vincoli storico paesaggistici , della sovrintendenza ai monumenti e garantire la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera , nonché la stretta osservanza dei dettati della commissione per quanto attiene al testo.

In ogni caso l'approvazione della commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali, quando questi siano necessari per altro titolo e per altre norme;

Articolo 16(stradario ufficiale)

Le nuove aree di circolazione denominate saranno inserite nello stradario ufficiale del comune di Ma zara del Vallo , redatto secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica .

Articolo 17 (stradario storico)

Presso l'ufficio statistica e toponomastica è istituito e continuamente aggiornato lo stradario storico del comune. Ogni scheda deve contenere il tracciato topografico dell'area di circolazione , la biografia del personaggio o l'indicazione degli avvenimenti memorabili a cui il toponimo si riferisce , l'indicazione della presenza in essa di palazzi artistici o storici e gli estremi identificativi del provvedimento con cui si è proceduto alla regolare denominazione.

Articolo 18

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente regolamento , si rinvia alla legislazione regolante la materia ed alle istruzioni dell'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)